

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 10-04-2021	OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021
------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci**, del mese di **aprile**, alle ore **10:30**, nella residenza comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta **Segreta**, sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
FALCETTA GIULIO	P	RUGGERI ANTONELLO	P
GATTI DOMENICO	P	URBANETTI GIACOMO	P
EROLI EMANUELE	P	CORSETTO RICCARDO	P
GIANNINI LEONARDO MARIA	P	MONTINI GIOVANNI	P
PROIETTI ANTONIO	P	PAVAN GIORGIA	P
TONI FRANCESCO	P	ORSINI MASSIMO	P
MAGNIFICA EMANUELE	P		

Assessore esterno:

BERNI ELEONORA	P
CINGOLANI CLAUDIA	A

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Presiede il Sig. **ANTONELLO RUGGERI**, nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Dr. Dott. **Eduardo Fusco** SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta si tiene in modalità telematica utilizzando la piattaforma Go To Meeting. Il Presidente introduce il **sesto punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto la conferma dell'aliquota IMU per l'anno 2021. Illustra il consigliere **Eroli**. Il consigliere **Montini**, presa la parola, lamenta che pur persistendo l'emergenza sanitaria ed economica l'amministrazione non abbia previsto almeno differenziazioni di imposizione, se non addirittura delle vere e proprie esenzioni, soprattutto se si considera che l'aliquota applicata è massima. Chiede di ritirare il punto all'ordine del giorno. Il **Sindaco**, presa la parola, precisa che l'aliquota applicata, il 10,60, ingloba l'1% dell'abrogata TASI e ricorda che il tributo non è dovuto, per legge, dai proprietari di prima casa. Chiarisce che la proposta è propedeutica all'approvazione del bilancio e un suo ritiro potrebbe sfavorevolmente incidere sulla tempistica di approvazione del bilancio. Conclude ricordando che è già da considerarsi un successo non aver alzato le aliquote. Dopo uno scambio polemico con il consigliere Eroli il consigliere Montini chiede al segretario se c'è il tempo per ridiscutere la proposta. Il segretario precisa che le aliquote dei tributi devono, per il 2021, essere deliberate entro il prossimo 30 aprile. Il Sindaco, presa la parola, precisa che adottare la delibera delle aliquote entro il 30 aprile potrebbe ritardare l'approvazione del bilancio con conseguenti ritardi nell'appalto di lavori e nell'assunzione di personale, se non addirittura mettere a rischio la stessa consiliatura. Il consigliere presa la parola dichiara di ritirare la proposta di rinvio della discussione sul punto. Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente invita il segretario a chiamare uno per volta i consiglieri per esprimere il voto sulla proposta. I consiglieri si esprimono a voce con il seguente esito:

9 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (CORSETTO - MONTINI - PAVAN - ORSINI).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267

DELIBERA

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa

indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto favorevole di 9 consiglieri e voto contrario di 4 consiglieri (Corsetto - Montini - Pavan - Orsini) espresso secondo legge e a voce

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. Lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

OGGETTO NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 8 del 12/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria ;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/09/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della Nuova IMU ;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

«Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data» [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 44 , in data 30/09/1989 e s.m.i. ;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2021 le aliquote adottate nel 2020 con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/09/2020

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

PROPONE

- 1) di confermare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, già adottate per l'anno 2020:

MAGLIANO SABINA - Aliquote Nuova IMU 2021			
	aliquota	detrazione	riduzione
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4 del Regolamento Comunale)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	5.00 ‰	€ 200,00	---
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015.	10.60 ‰	---	50 %
Abitazione (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) locata a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988.	10.60 ‰	---	75 %
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10.60 ‰	---	---
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	10.60 ‰	---	---
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10.60 ‰	---	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10.60 ‰	---	---
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	10.60 ‰	---	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10.60 ‰	---	---
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10.60 ‰	---	---
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	10.60 ‰	---	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	10.60 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	1.00 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (C/1)	1.00 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	1.00 ‰	---	---
Aree fabbricabili	10.60 ‰	---	---
Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---
Beni merce (comma 751)	2.50 ‰	---	---

- 2) di dare atto che le aliquote su elencate, approvate nel corso del 2020 con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/09/2020 pubblicata entro il 14 gennaio 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, continueranno a spiegare i propri effetti in continuità dal 1 gennaio 2020;
- 3) di disporre che comunque copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** ;

Proponente: TRIBUTI

Il responsabile del Procedimento: F.to
li 31-03-2021

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**
li **31-03-2021**


IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere **Favorevole**
li **31-03-2021**

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ANTONELLO RUGGERI




II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

PUBBLICAZIONE N° 329

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 12-04-2021




II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;


Data 12-04-2021



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

E' copia conforme all'originale

Data



II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Eduardo Fusco